



# Croce Rossa Italiana

Comitato Provinciale di Caltanissetta

## ORDINANZA PRESIDENZIALE

n° 73 del 11 Febbraio 2013

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta ed il Tribunale di Caltanissetta; Richiesta autorizzazione alla stipula;

### IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

**VISTO** il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l'approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino, confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011 e dalla Determinazione di Servizio n° 11 del 22 Ottobre 2012;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

**CHE** a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato e nell'ipotesi prevista dagli artt. 52 e 55 del D. L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

**CHE** l'art. 2 della legge n. 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.L.vo n.274/2000 e le relative convenzioni;

**CHE** in base all'art. 73 comma 5 bis del d.p.r. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lettera g), del D.L.30 dicembre 2005 n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

**CHE** l'art. 224 bis del D.L.vo n. 285 del 1992 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;



# **Croce Rossa Italiana**

**Comitato Provinciale di Caltanissetta**

**CHE** l'art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.L.vo n. 285 del 1992 ( Codice della Strada), così come modificati dalla legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza o dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

**CHE** l'art.2, comma 1, del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

**CHE** La Croce Rossa Italiana presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

## **DETERMINA**

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, di sottoscrivere la convenzione tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta ed il Tribunale di Caltanissetta, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001;

Di chiedere, per il tramite della presente, l'autorizzazione alla sottoscrizione al Comitato Regionale CRI Sicilia della convenzione, che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Della presente se ne dispone la comunicazione all'interessato, ai soci per il tramite della mail list, l'affissione all'Albo del Comitato Provinciale e delle Sedi CRI, nonché la pubblicazione sul sito internet [www.cricaltanissetta.it](http://www.cricaltanissetta.it) a cura del web master;

**IL PRESIDENTE**  
(Silvia CAPRI)

**Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003**

Il Responsabile della Gestione  
(**M.Ilo Capo Salvatore BUFALINO**)